

Cass. pen. Sez. III, (ud. 14-10-2004) 19-11-2004, n. 44918

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

Dott. GRILLO Carlo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TERAMO;

nei confronti di:

1) (omissis) N. IL (omissis) avverso SENTENZA del 18/12/2001 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TERAMO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;

Udito il P.M. nella persona del Dott. IZZO G. che ha concluso:

rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. Angelo Sibilio (Latina).

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

MOTIVAZIONE

Il P.M. presso il Tribunale di Teramo richiese il giudizio nei confronti di (omissis) e (omissis) perchè rispondessero, entrambi: A) del reato di cui agli artt. 110-527 c.p., perchè, in concorso tra di

loro, all'interno dell'autovettura (omissis) targ. (omissis) e in luogo aperto al pubblico (parcheggio adiacente la ditta (omissis) lungo la (omissis)), si congiungevano carnalmente, così compiendo atti osceni; il solo (omissis) inoltre: del reato di cui all'art. 3 co. 8 l. 75/58, perchè, dopo aver consumato un rapporto carnale con la (omissis) con le modalità indicate nel capo che precede e dopo averle consegnato la somma di lire 50.000 quale corrispettivo della prestazione, la riaccompagnava lungo la (omissis) luogo ove costei stazionava in attesa di occasionali clienti, così favorendo la sua attività di meretricio, in (omissis) il 25.8.2000.

Con sentenza in data 18.12.2001 il GUP di quel Tribunale dichiarò non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, limitatamente alla pronuncia relativa al reato di cui al capo B), il P.M. presso il Tribunale di Teramo, il quale denuncia, con unico motivo, la violazione della norma incriminatrice (art. 3 n. 8 l. 75/58), in quanto non sarebbe sostenibile "che la condotta del cliente che riaccompagna la prostituta sul luogo del meretricio sia esente da valenza penale solo perchè in tal modo l'agente non esplica direttamente una condotta di intermediazione"; tale condotta, sempre secondo il ricorrente, "sebbene frequente ed, anzi, assai diffusa, rappresenta, comunque, una delle forme del favoreggiamento del meretricio, facilitando la prostituta nel reiterare la propria turpe condotta, in quanto si agevola la donna nel ritornare più celermente dove la stessa potrà essere contattata da nuovi clienti".

Il ricorso è infondato. Questa Corte regolatrice ha già ritenuto che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente della prostituta che, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagna nello stesso luogo ove con la propria auto l'aveva prelevata; e ciò non già perchè il cliente non possa, in astratto, rendersi egli stesso responsabile del detto reato (realizzando, in posizione di terzietà, comportamenti ulteriori rispetto alla semplice instaurazione del rapporto con la prostituta), ma piuttosto perchè il semplice riaccompagnamento della donna non è un comportamento dotato di autonoma rilevanza ai fini penali, ma si pone piuttosto come un elemento accessorio rispetto al rapporto, penalmente lecito, di meretricio (Sez. 3^a 14.2.2001 n. 16536, Mozzanti, alla quale si rimanda e i cui principi vengono qui, nella sostanza, riproposti). In effetti, il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica: a) per la posizione di terzietà, nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e del cliente), della figura del favoritore; b) per l'attività di intermediazione tra offerta e domanda che consenta la realizzazione delle condizioni (o anche ne assicuri la permanenza) perchè all'offerta e alla domanda consegua la formazione dell'accordo: ciò significa che il futuro accordo deve rientrare nella prospettiva del favoritore. Tali connotazioni sono, con ogni evidenza, estranee alla figura del cliente che si limiti a riaccompagnare la prostituta sul luogo di lavoro, condotta chiaramente correlata all'esigenza della consumazione del rapporto in un luogo diverso da quello dell'incontro.

La tesi del ricorrente, inoltre, si scontra con il rilievo che con la stessa viene posta una inammissibile scissione nella condotta del cliente, nel senso che, essendo indiscutibile la liceità penale - almeno ai fini della l. 75/58 - del rapporto tra lo stesso e la prostituta, dovrebbe invece essere considerato rilevante ai fini penali il segmento costituito dal riaccompagnamento di quest'ultima nel luogo dell'adescamento (in quanto le consente "un più rapido rientro"), e ciò nonostante tale segmento abbia carattere accessorio rispetto al rapporto sessuale. Una siffatta scissione del comportamento non è consentita dalla logica giuridica e, prima ancora, dal comune buon senso, proprio per il carattere accessorio e consequenziale del riaccompagnamento; tali caratteristiche della condotta rendono irrilevanti, ai fini della risoluzione della questione, la natura a forma libera del reato e la configurazione dell'elemento soggettivo come dolo generico. In altri termini il riaccompagnamento, in mancanza di un precetto penale che lo vieti, rientra in una linea di

normalità della condotta, non suscettibile di valutazione avulsa dal contesto, nel quale è privo di qualsiasi connotato di illiceità.

Ancora più decisiva, ai fini della *reductio ad absurdum* della tesi dell'accusa è la considerazione che, se essa fosse fondata, il cliente che volesse essere rispettoso della legge penale (e sicuro di non incorrere nell'incriminazione per favoreggiamento della prostituzione) sarebbe colui che abbandonasse la prostituta nel luogo più assolato e più impervio, a costo di metterne in pericolo l'incolumità fisica.

Neppure trascurabile è, da ultimo, il rilievo, statistico ma con implicazioni sul piano giuridico, che la tesi dell'accusa non sia mai stata accolta e, per quanto risulta, neppure sostenuta, per oltre 40 anni dall'entrata in vigore della legge Merlin (la prima decisione di questa Corte su una fattispecie analoga a quella in esame è quella citata del febbraio 2001). Al riguardo, non varrebbe parlare di appiattimento degli organi inquirenti su posizioni tralaticie, ma piuttosto di uniforme e costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, rispetto alla quale l'improvvisa criminalizzazione di comportamenti di massa, senza che vengano adottate modifiche del quadro normativo e senza che possa ipotizzarsi una evoluzione del costume sociale, costituirebbe violazione di principio di stretta legalità sancito dagli artt. 25 co. 2 Cost. e 2 C.P. Infatti non è consentito all'interprete introdurre nuove ipotesi di reato, neppure se ciò avvenga per finalità apprezzabili, spettando esclusivamente al legislatore l'emanazione di nuove norme che, criminalizzando comportamenti che la collettività e il buon senso hanno costantemente ritenuto leciti, possano fronteggiare fenomeni che altra parte della collettività consideri di apprezzabile rilevanza e di crescente gravità.

E', infine, opportuno rilevare che, in base alle considerazioni fin qui svolte, è di tutta evidenza che il cliente potrebbe rendersi responsabile del reato di cui si discute solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto a quella di mero riaccompagnamento, che concretizzi una intermediazione agevolatrice svolta in posizione di terzietà; ma è altrettanto evidente che, in siffatta ipotesi, il cliente si renderebbe responsabile di favoreggiamento non in quanto tale, ma in ragione, per l'appunto, di una condotta diversa e ulteriore.

Deve, pertanto, concludersi che, non essendo condivisibili i rilievi del ricorrente, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2004

MASSIMA

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, riaccompagni con la proprio auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, ove l'aveva prelevata, in quanto tale comportamento non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e con autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra cliente

prostituta, rapporto che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello dell'incontro.